

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 296 del 23/12/2004

Prot. N. 46628

OGGETTO:

APPROVAZIONE INCREMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DA APPLICARE AI FINI DEL CONDONO EDILIZIO, AI SENSI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N.326 E SUCCESSIVE MODIFICHE E AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N.21.

L'anno **duemilaquattro** e questo dì **ventitre**, del mese di **Dicembre**, alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze in Municipio, in seguito ad invito del Sindaco Ermano De Col, si è riunita la Giunta, nella seguente composizione:

DE COL ERMANO	Sindaco	Assente
PERALE MARCO	Vice Sindaco - Presidente	Presente
AGOSTINI VINCENZO	Assessore	Presente
BUSATTA MAURIZIO	Assessore	Presente
CASSOL MARIA TERESA	Assessore	Presente
NEVYJEL MONICA	Assessore	Presente
RASERA BERNA FRANCESCO	Assessore	Presente
SOMMAVILLA ATTILIO	Assessore	Assente
VIEL LIVIO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale BORGATO SILVANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L A G I U N T A

IL VICE SINDACO-PRESIDENTE
PERALE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
BORGATO SILVANO

Premesso che:

- l'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n° 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n° 326 e successive modificazioni ha aperto i termini di un nuovo condono edilizio;

- l'art. 32, comma 34, della sopracitata L. n° 326/2003 prevede che con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100%;

- la Legge Regionale 5 novembre 2004, n° 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio), che disciplina le condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle caratteristiche della Regione Veneto, all'art. 4, comma 5, stabilisce: "Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono (L. n° 326/2003), possono essere incrementati dal Comune fino a tale importo";

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 21/04 la disciplina prevista dalla stessa legge e quindi anche l'eventuale incremento degli oneri di concessori si applica, oltre che alla domande di condono edilizio presentate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, ed in particolare dall' 11 novembre 2004 (data di riapertura dei termini di presentazione delle istanze di condono edilizio), anche alle domande presentate dal 12 luglio 2004, data di entrata in vigore del Decreto Legge 12 luglio 2004 n° 168 , al 31 luglio 2004, data di entrata in vigore della legge di conversione 30 luglio 2004, n° 191;

- le Leggi sul nuovo condono edilizio, statale e regionale, impropriamente utilizzano la dicitura "oneri concessori", in quanto con l'entrata in vigore del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), occorre correttamente fare riferimento al contributo di costruzione, disciplinato dagli artt. 16 e sgg. del sopracitato Testo Unico e composto da due quote, una determinata dall'incidenza degli oneri di urbanizzazione e l'altra dal costo di costruzione;

CONSIDERATO che, per far fronte ai costi di gestione determinati dalla presentazione delle istanze di condono edilizio, si rileva la necessità di aumentare conseguentemente gli introiti comunali derivanti da oneri concessori, ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. n. 21/2004;

VERIFICATO che le Tabelle del Comune di Belluno, relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, approvate con Deliberazione Consiliare n° 13 del 23.03.2004, tenuto conto anche dei parametri per la determinazione del costo di costruzione, approvati con Deliberazione Consiliare n° 10 del 23.03.2004, prevedono importi inferiori a quelli indicati a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla L. n° 326/2003 per i Comuni da 10.001 a 100.000 abitanti (€ 55,00 al mq. per nuove costruzioni ed ampliamenti; € 27 al mq. per ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso) con riferimento in particolare a:

Tabella A-1 – Residenza – Nuova Edificazione – ZTO A e B;

Tabella A- 1 bis –Residenza Frazioni – ZTO A e B;

Tabella A – 1 quinquies – Residenza Nuova edificazione Nevegal – ZTO A e B;

Tabella A2 – Attività produttive – ZTO A, B, C, D, D1, E;

RITENUTO pertanto di applicare l'art. 4, comma 5, della sopra citata L.R. n° 21/2004, per le motivazioni sopra espresse, e quindi di aumentare l'importo degli oneri concessori (rectius contributo di costruzione), relativi alle istanze di condono edilizio presentate sulla base della sopracitata normativa regionale, mantenendo fisso il costo di costruzione, come determinato in base ai parametri approvati con Deliberazione Consiliare n° 13 del 23.03.2004, e incrementando l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

RITENUTO inoltre che sia opportuno procedere ad un aumento in percentuale fissa degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, proponendosi in particolare un aumento del 50%, lasciando inalterato il diverso peso che hanno gli oneri stessi nelle varie zone territoriali omogenee, in considerazione del fatto che la quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione è finalizzata a compensare l'aggravamento del carico urbanistico della zona indotto dai nuovi insediamenti che, nel caso di condono edilizio, sono abusivi;

VERIFICATO che l'aumento del 50% degli importi delle Tabelle comunali A-1 (per ZTO A e B), A1 bis (per ZTO A e B), A1 quinquies (per ZTO A e B) e A2 (per ZTO A, B, C, D, D1, E), relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e approvate con Deliberazione Consiliare n° 13 del 23.03.2004 consente di raggiungere un incremento che rimane nei limiti dettati dalla L.R. n° 21/2004, la quale fa rinvio alla Tabella D allegata alla L. n° 326/03;

UDITA la proposta dell'Assessore competente;

VISTA la Legge 24 novembre 2003, n° 326 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 2004, n° 21;

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n° 662

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, riportati nel modulo allegato;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'incremento del 50% degli importi delle Tabelle comunali A-1 (per ZTO A e B), A1 bis (per ZTO A e B), A1 quinquies (per ZTO A e B) e A2 (per ZTO A, B, C, D, D1, E), relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria approvate con Deliberazione Consiliare n° 13 del 23.03.2004;

2) di approvare le allegate tabelle derivanti dall'aumento di cui al punto 1);

3) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che le sopraccitate tabelle si applicano oltre che alla domande di condono edilizio presentate successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale 5 novembre 2004, n° 21, ed in particolare dall' 11 novembre 2004, anche alle domande presentate dal 12 luglio 2004 al 31 luglio 2004;

4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2005, ai sensi dell'art. 172 del D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

-PRESIDENTE
F.to PERALE MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BORGATO SILVANO

La presente copia composta da n. 18 pagine è conforme all'originale esistente presso l'Ufficio Delibere ed è redatta in carta libera per uso amministrativo.

Belluno,

per IL SEGRETARIO GENERALE
l'Istruttore Delegato
(Gandin Marialores)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio dal **29/12/2004**, comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in data **09/01/2005**.

Belluno,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal **29/12/2004** per 15 giorni consecutivi, fino al **13/01/2005**.

Belluno, **14/01/2005**

IL SEGRETARIO GENERALE

passi a _____